

Aggiornamento normativo

n. 486 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **MIFIR**: pubblicate le modifiche agli RTS in materia di obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale e non rappresentativi di capitale
- ✓ **UCITS/AIFMD**: ESMA pubblica un parere destinato alla Commissione Europea relativo alla nozione di "costi indebiti"
- ✓ **PRIIPS**: pubblicato un documento consolidato di Q&A ESMA
- ✓ **SFDR**: pubblicato un documento consolidato di Q&A

II. Normativa italiana

- ✓ **FINTECH**: pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n.25
- ✓ **Crowdfunding**: in consultazione gli Orientamenti di Vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **Solvency II**: in Gazzetta UE il nuovo RTS in materia di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**I. Normativa europea**

- ✓ MIFIR: PUBBLICATE LE MODIFICHE AGLI RTS IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA APPLICABILI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE E NON RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

In data 16 maggio 2023, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il [regolamento delegato \(UE\) 2023/944](#) ed il [regolamento delegato \(UE\) 2023/945](#) che modificano le norme tecniche di regolamentazione (RTS) riguardanti gli obblighi di trasparenza nelle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale e non rappresentativi di capitale.

L'intervento normativo è motivato dalla rilevazione dell'attribuzione di un significato non uniforme, da parte dei soggetti regolati, al concetto di operazioni che contribuiscono, o non contribuiscono, alla formazione del prezzo, che determinava una difformità delle informazioni pubblicate da tali soggetti. Pertanto, il legislatore europeo ha ritenuto necessario intervenire con le seguenti modifiche:

- il regolamento delegato (UE) 2023/944 modifica gli RTS previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/587 relativi agli obblighi di trasparenza che gravano sulle sedi di negoziazione e sulle imprese di investimento con riferimento ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e all'obbligo di eseguire le operazioni su determinate azioni nelle sedi di negoziazione o attraverso gli internalizzatori sistematici;
- il regolamento delegato (UE) 2023/945, invece, modifica gli RTS previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/583 concernenti gli obblighi di trasparenza gravanti sulle sedi di negoziazione e sulle imprese di investimento con riguardo a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.

- ✓ UCITS/AIFMD: ESMA PUBBLICA UN PARERE DESTINATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVO ALLA NOZIONE DI "COSTI INDEBITI"

In data 17 maggio 2023, l'ESMA ha pubblicato un [parere](#) contenente suggerimenti alla Commissione europea per possibili chiarimenti sulle disposizioni legislative della Direttiva (CE) 2009/65 (UCITS) e della Direttiva (UE) 2011/61 (AIFMD) relative alla nozione di "costi indebiti".

In particolare, attraverso l'Azione di Vigilanza Comune sui costi e le commissioni, promossa nel corso del 2021, l'ESMA ha rilevato la divergenza delle pratiche di mercato relative ai costi "dovuti" ed ai costi "indebiti" nei fondi e la conseguente necessità di chiarire le suddette nozioni nella Direttiva UCITS e nella AIFMD per fornire alle Autorità Nazionali Competenti una base giuridica solida che consenta loro di svolgere efficacemente l'attività di vigilanza.

Pertanto, con il presente parere, l'ESMA segnala l'opportunità di introdurre modifiche all'art. 14 della Direttiva UCITS e 12 dell'AIFMD al fine di assicurare che i gestori valutino l'"ammissibilità" dei costi facendo riferimento alle categorie di costi di cui all'allegato VI, parte 1.I, del regolamento delegato (UE) 2017/653 (RTS PRIIPs) tenendo conto della politica di investimento dell'OICR. Inoltre, l'Autorità richiede di ricevere un mandato per elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per:

- i) specificare le circostanze in cui i costi dovrebbero essere considerati indebiti/non ammissibili., tenendo conto anche della politica di investimento degli OICR; e
- ii) specificare a quali condizioni le categorie di costi aggiuntivi che non sono incluse nell'allegato VI, parte 1.I, dell'RTS PRIIPs sono ammissibili.

L'obiettivo dell'ESMA è promuovere l'integrazione di tali modifiche nelle prossime iniziative legislative della Commissione Europea in materia di strategia di investimento al dettaglio (RIS) volte a responsabilizzare gli investitori al dettaglio e promuovere la loro partecipazione ai mercati dei capitali.

✓ **PRIIPS: PUBBLICATO UN DOCUMENTO CONSOLIDATO DI Q&A ESMA**

In data 17 maggio 2023, l'ESMA ha pubblicato un [documento consolidato](#) contenente le risposte fornite dalla Commissione Europea a domande che richiedono l'interpretazione del diritto dell'Unione e dalle Autorità Europee di Vigilanza (ESAs) in merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2014/1286 (Regolamento PRIIPs) e dei suoi atti delegati. In particolare, il documento indica specificatamente quali sono le Q&A relative alle novità introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 ed evidenzia le modifiche alle risposte fornite prima dell'emanazione di tale regolamento.

✓ **SFDR: PUBBLICATO UN DOCUMENTO CONSOLIDATO DI Q&A ESMA**

In data 17 maggio 2023, l'ESMA ha pubblicato un [documento consolidato](#) contenente le risposte fornite dalla Commissione Europea a domande che richiedono l'interpretazione del diritto dell'Unione e dalle Autorità Europee di Vigilanza (ESAs) in merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e dei suoi atti delegati.

II. **Normativa italiana**

✓ **FINTECH: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2023, N.25**

In data 15 maggio 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 10 maggio 2023, n. 52](#) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2023, n.25 (Decreto Fintech), riguardante le emissioni e la circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e la semplificazione della sperimentazione FinTech.

Le principali modificazioni introdotte dalla legge di conversione riguardano:

- i) l'introduzione nell'ambito di applicazione della norma dei *"titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani"* (art. 2, c.1, lett. d));
- ii) l'introduzione dei requisiti stabiliti dall'art. 24, c.3, tra i criteri sottoposti a verifica della Consob per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 19, c.1., lett. c) e d), (art.20, c.4, lett. c));
- iii) l'introduzione di un articolo in materia di *"disciplina antiriciclaggio"*, il quale stabilisce che ai responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19 c.1, lett. c), d) ed e) si applicano gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio), in quanto tali soggetti rientrano nella categoria di *"altri operatori non finanziari"* ai sensi di tale disciplina (art. 26-bis, c.1);
- iv) l'abrogazione dell'art.3, c.5, lett. a) del decreto antiriciclaggio, riguardante i prestatori di servizi relativi a società e trust e l'introduzione, in luogo di tale previsione, del c.6-bis volto a stabilire gli obblighi gravanti su tali soggetti (art. 26-bis, c.2);
- v) i poteri di vigilanza della Consob in merito a *"l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori"* (art. 27, c.1, lett. a));
- vi) il potere della Consob, tramite regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di:
 - a-bis) *"includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto quelli di cui all'articolo 1, comma 1 -bis , lettera c) , del TUF, e le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata"*;
 - g) *"prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile"* rilevanti ai fini della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (art. 28, c.2, lett. a-bis) e g)).

Il decreto convertito è entrato in vigore a partire dal 16 maggio 2023.

✓ CROWDFUNDING: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI DI VIGILANZA IN MATERIA DI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI

In data 17 maggio 2023, la Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) gli Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese.

In particolare, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, emanato in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, dispone che i servizi di crowdfunding, basati sia sul prestito (lending-based) sia sull'investimento (investment-based), possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IP, IMEL e SIM) oppure da soggetti specializzati, previa autorizzazione da parte di Banca d'Italia e CONSOB, secondo le rispettive competenze.

Pertanto, la bozza di Orientamenti in consultazione, fornisce le aspettative della Banca d'Italia, per gli ambiti di propria competenza, sulle modalità con

cui i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese dovrebbero uniformarsi alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2020/1503 (Regolamento crowdfunding) e nei relativi regolamenti delegati in materia di:

- i) sistema di amministrazione e controllo con specifico riferimento:
 - o ai requisiti generali di organizzazione;
 - o al ruolo degli organi aziendali;
 - o ai requisiti degli esponenti aziendali; e
 - o al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno;
- ii) valutazione dell'idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 13(5) del d.lgs. 58/1998 ("TUF"); e
- iii) due diligence sui titolari dei progetti.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 16 giugno 2023.

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ SOLVENCY II: IN GAZZETTA UE IL NUOVO RTS IN MATERIA DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE E DEI FONDI PROPRI DI BASE PER LE SEGNALAZIONI!

In data 17 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2023/967](#) recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ("Solvency II").

Il regolamento è entrato in vigore il 18 maggio 2023 e si applica per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023.